

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4046 del 22/07/2024
Oggetto	Archiviazione istanza di rinnovo di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola. Disposizione di cessazione di derivazione, ripristino dei luoghi COMUNE: San Pietro in Casale (BO) TITOLARE: Ditta individuale Chierici Arrigo CODICE PRATICA N. BO01A2524/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4206 del 22/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

---

**OGGETTO:** Archiviazione istanza di rinnovo di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola. Disposizione di cessazione di derivazione, ripristino dei luoghi

**COMUNE:** San Pietro in Casale (BO)

**TITOLARE:** Ditta individuale Chierici Arrigo

**CODICE PRATICA N.** BO01A2524/07RN01

### LA DIRIGENTE

**Richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma

aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

**Viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**Viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**Vista l'istanza** assunta al protocollo n. PG/2006/107349 del 27/12/2006, presentata dalla Ditta individuale Chierici Arrigo, P.IVA 00075411207, con sede legale in Via Asia, 6140/A in Comune di San Pietro in Casale (BO), nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto **il rinnovo** della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in Comune di San Pietro in Casale (BO), ad uso irrigazione agricola con una portata massima di 10 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 720 mc, mediante 1 pozzo profondo 72 m dal p.c., rilasciata con determinazione n. 12637 del 03/10/2007 (pratica BO01A2524/07RN01);

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 12637 del 03/10/2007, con la quale è stata rilasciata alla Ditta individuale Chierici Arrigo, P.IVA 00075411207, con sede legale in Via Asia, 6140/A in Comune di San Pietro in Casale (BO), nella persona del suo legale rappresentante, la concessione oggetto di rinnovo con scadenza 31/12/2005 (pratica BO01A2524);

**Vista** la richiesta di documentazione integrativa per l'avvio dell'istruttoria e le ricevute di pagamento degli oneri dovuti precedentemente il rilascio della concessione del 24/05/2024 protocollo n. PG/2024/95492 inviata a mezzo PEC e che risulta regolarmente ricevuta;

**Visto** il successivo sollecito e la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del rinnovo di concessione (art. 10bis L.241/1990) del 26/06/2024 protocollo n. PG/2024/117511 inviata a mezzo PEC e che risulta regolarmente ricevuta;

**Stante** la mancata trasmissione della documentazione richiesta (documentazione integrativa e le ricevute di pagamento degli oneri dovuti) entro il termine previsto, senza la quale non è possibile procedere con l'istruttoria di rilascio di rinnovo con cambio di titolarità di concessione preferenziale;

**Considerato che** l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è assimilabile a "irrigazione agricola" ai sensi dell'art. 152 comma 1, lett. a) della L.R. n.3/1999;

**Verificato** che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2023;

**Verificato** inoltre che il Sig. Chierici Arrigo C.F. CHRRRG47D12I209K è proprietaria del terreno in cui è ubicato il pozzo Foglio 33 Mappale 203 del NCT del Comune di San Pietro in Casale (BO);

**Accertato** che il concessionario ha costituito in data 26/11/2007 un deposito cauzionale pari a € 51,65 in riferimento al procedimento BO01A2524;

**Richiamato** il comma 1, art 35, R.R. 41/2001 che prevede che le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati;

**Ritenuto** pertanto che l'Amministrazione concedente debba procedere con:

- l'archiviazione dell'istanza di rinnovo di concessione;
- la disposizione di cessazione del prelievo;
- la disposizione di rimozione dell'opera di presa, costituita da **un pozzo profondo 72 m dal p.c.** costituito da una colonna di captazione di diametro di 90 mm equipaggiato con una pompa sommersa ad asse verticale azionata da trattore, e di cementazione della colonna per impedire il contatto delle acque superficiali con le falde e il confinamento delle medesime nel sito originario, nonché di ripristino dei luoghi secondo la destinazione d'uso corrente;

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**Visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

**1)** di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, **l'archiviazione:**

- dell'istanza di rinnovo di concessione preferenziale di acque pubbliche sotterranee presentata dalla Ditta individuale Chierici Arrigo, P.IVA 00075411207, con sede legale in Via Asia, 6140/A in Comune di San Pietro in Casale (BO), nella persona del suo legale rappresentante, assunta agli atti al protocollo n. PG/2006/1078349 del 27/12/2006, rilasciata con determinazione n. 12637 del 03/10/2007;

2) di disporre la chiusura pozzo con l'**obbligo di trasmettere all'amministrazione una relazione tecnica** che attesti l'avvenuta rimozione dell'opera di presa con cementazione della colonna per impedire il contatto delle acque superficiali con le falde e il confinamento delle medesime nel sito originario, nonché di ripristino dei luoghi secondo la destinazione d'uso corrente, **entro 45 giorni** dalla notifica del presente atto;

3) di stabilire che, in caso di mancata rimozione e ripristino dei luoghi questa amministrazione attiverà le procedure per l'incameramento del deposito cauzionale versato a causa degli inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio; fatta salva l'adozione di eventuali e ulteriori provvedimenti a tutela del pubblico interesse;

4) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante l'esecuzione dei lavori di cessazione dell'utenza e ripristino dei luoghi;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**